

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2245

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FONTANINI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, DIDONÈ, RO-  
DEGHIERO, DARIO GALLI, STUCCHI, VASCON, MARTINELLI**

Disposizioni per la prestazione del servizio civile sostitutivo  
di leva nei Corpi di polizia municipale e alle dipendenze  
del Ministero per i beni e le attività culturali

*Presentata il 30 gennaio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 46 della legge n. 449 del 1997, successivamente abrogato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, recante l'istituzione del servizio civile nazionale, aveva riconosciuto la facoltà, nelle more dell'istituzione del servizio civile nazionale, dei giovani in età di leva di prestare il proprio servizio militare come ausiliari nei Corpi di polizia municipale e alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

Detta norma, tuttavia, non ha mai trovato sostanziale applicazione. Sono mancati i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari. Inoltre, la Difesa ha dovuto tenere conto dell'assottigliarsi del gettito di leva effettivamente disponibile, un fenomeno che è stato determinato sia dal decremento demografico verificatosi nelle classi soggette alla coscrizione, sia dalla grande crescita delle domande di ammissione al servizio civile sostitutivo,

che hanno ormai da tempo superato la soglia delle centomila unità all'anno (109 mila nel 1999): un effetto del sempre più diffuso esercizio del diritto all'obiezione di coscienza.

Nella situazione che si è venuta a determinare e nell'attuale periodo di transizione dal servizio militare obbligatorio al servizio civile nazionale ed al servizio militare professionale, a fronte di una carenza negli organici da destinare alle unità militari, sembra quindi essersi creata una relativa abbondanza di giovani disponibili per il servizio civile sostitutivo, al punto che già si riscontrerebbero esuberanti di aspiranti obiettori in rapporto alle posizioni esistenti per assorbirli (67 mila nell'anno 2001), con grave pregiudizio potenziale del cosiddetto « principio della giustizia di leva ».

Appare quindi adesso opportuno e possibile contemplare tra le possibili destinazioni per gli obiettori di coscienza, almeno

fino alla sospensione della coscrizione obbligatoria in tempo di pace, anche quella nei Corpi di polizia municipale e nelle articolazioni periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali, originariamente prevista per i giovani militari.

Questa misura sembra in grado di produrre due importanti conseguenze: consentirebbe, in primo luogo, di eliminare gli esuberi che stanno apparendo e permetterebbe, secondariamente, di soddisfare una domanda espressa dagli enti

locali, che hanno bisogno di personale da adibire al controllo delle strade ed alla tutela del patrimonio artistico e paesaggistico senza disporre delle risorse necessarie all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Data la necessità di rispettare le motivazioni individuali alla base della scelta di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza, si è ritenuto di precisare la natura non armata dei servizi ai quali i giovani volontari dovrebbero essere adibiti.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio militare di leva in tempo di pace, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ha fatto richiesta di essere ammesso al servizio civile, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza del personale stesso, ai Corpi di polizia municipale e da assegnare a servizi non armati.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere adibito anche ad attività di vigilanza non armata dei musei e dei beni naturali e posto alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali.

3. L'entità del contingente da destinare ai servizi ed alle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego, dedotte le esigenze degli enti convenzionati ammessi ad usufruire delle prestazioni degli obiettori di coscienza.

### ART. 2.

1. I volontari ausiliari di leva da destinare ai Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali per servizi non armati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del reclutamento e devono aver optato per il servizio civile sostitutivo.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le norme previste per la prestazione del servizio civile sostitutivo di cui

alle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e 6 marzo 2001, n. 64.

ART. 3.

1. Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 1 è considerato a tutti gli effetti equipollente alla prestazione del servizio militare di leva. Al termine del periodo di servizio, gli ausiliari dei Corpi di polizia municipale alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali assegnati a servizi non armati sono posti in congedo illimitato. Tale personale è equiparato, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo e disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il servizio militare.

ART. 4.

1. I volontari in servizio sostitutivo di leva prestato nei Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della presente legge esercitano le funzioni loro assegnate sulla base di norme emanate con apposito regolamento adottato dalle rispettive amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 5.

1. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva prestato nei Corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni e le attività culturali sono posti a carico del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri connessi alle operazioni di reclutamento ed allo svolgimento delle visite di leva.

